

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32569** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 65379, depositato in data 2 aprile 2020, reso da **Antonello Michele** (c.f. NTNMHL53P29L736F), nato a Venezia il 29 settembre 1953 e **Dal Farra Germano** (c.f. DLFGMN58E15Z133R), nato in Svizzera (EE) il 15 maggio 1958;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 12 novembre 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Zotti, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, nessuno presente per l'agente, come da verbale;

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 177 del 28 marzo 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 65379, depositato in data 2 aprile 2020, reso dagli agenti Michele Antonello e

Germano Dal Farra, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U.O. Genio Civile di Belluno per l'esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n.12 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30906 del registro di Segreteria.

Osservava, in primo luogo, il Magistrato delegato che l'Ente, nel provvedere al deposito presso la Sezione del conto giudiziale in esame, aveva adempiuto alle prescrizioni di cui all'art. 139, comma 2, c.g.c. e che gli agenti avevano tempestivamente provveduto alla ricompilazione del conto utilizzando i prescritti modelli della Delibera della Giunta Regionale n. 2440 del 2002.

Sulla base dell'istruttoria svolta, la gestione appariva regolare, nonostante la presentazione di un unico documento di rendicontazione a fronte di una gestione plurisoggettiva. Veniva, inoltre, evidenziato che erano state effettuate spese, pur rientranti nelle tipologie consentite, di carattere continuativo (pagamento di tasse, utenze e forniture periodiche oggetto di appalto, manutenzioni periodiche ed obbligatorie, nonché canoni di noleggio) e/o comunque programmabili.

Tali profili di irregolarità, in considerazione dell'assenza di ammanchi, non venivano, tuttavia, ritenuti ostativi al discarico degli agenti e all'approvazione del conto, essendo comunque stato possibile imputare i singoli fatti di gestione, analiticamente rendicontati, a ciascun agente e risultando tutte le spese utili ed effettuate nell'interesse dell'ente.

Concludeva, pertanto, per la dichiarazione di regolarità del conto con conseguente discarico degli agenti.

All'udienza del 12 novembre 2025 il rappresentante del Pubblico Ministero

concludeva come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale n. 65379 reso da Michele Antonello e Germano Dal Farra, agenti contabili della Regione Veneto, relativo alla gestione delle minute spese della U.O. Genio Civile di Belluno per l'esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza di questa Sezione n.12 del 2020, resa nel giudizio iscritto al n. 30906 del registro di Segreteria.

2.Il conto risulta composto da quattro prospetti, e cioè:

1. Il conto di sintesi della gestione che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti unitamente alla riconciliazione con il conto del Tesoriere;
2. Il conto analitico della gestione che riporta in ordine cronologico i singoli importi delle anticipazioni e delle spese e i totali per ciascuna mensilità;
3. Il conto di sintesi della gestione per tipologia di spesa che riporta il totale delle anticipazioni e dei pagamenti riferiti alla tipologia di spesa (imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, gas, altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, di impianti e macchinari, di attrezzature, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi ausiliari e diversi);
4. Il conto analitico della gestione per tipologia di spesa che indica gli importi spesi raggruppandoli per operazioni di pagamento.

Ciò posto, il Collegio rileva che la rendicontazione fa riferimento all' ordine di accreditamento n. 1 del 22/02/2017, corrispondente ad una apertura di credito presso l'Istituto Tesoriere in favore dell'agente per un importo di € 70.800,00.

Unitamente a tale rendicontazione risultano depositati, in conformità a quanto previsto dall'art. 139 c.g.c., il DDR n. 97 del 11/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Marco Puiatti, di approvazione e parifica del conto; la Relazione dell'Organo di controllo interno del 25/03/2020 – U.O. Controlli e attività ispettive – ai sensi dell'art. 139/2 Codice di giustizia contabile; il DDR n. 139 del 31/03/2020 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo di approvazione definitiva, con il quale è stato, inoltre, disposto il deposito del conto tramite l'applicativo SIRECO presso la segreteria della Sezione Giurisdizionale competente.

I documenti di rendicontazione depositati appaiono redatti in conformità alle disposizioni della Delibera della Giunta Regionale n. 2440/02 ed ai modelli ivi indicati.

Il conto è sottoscritto dall' agente contabile Michele Antonello e dal sostituto Germano Dal Farra.

Il "conto di sintesi" relativo all'ordine di accreditamento n. 1/2017 di euro 70.800,00 espone "anticipazioni" per complessivi euro 34.177,28 di cui euro 1.276,08 per buoni di prelevamento ed euro 32.901,20 per bonifici, a cui corrispondono pagamenti per euro 34.177,28.

Il "conto analitico delle gestione" relativo al medesimo ordine di accreditamento espone, in ordine cronologico e numerazione progressiva, le anticipazioni, pari a 54 operazioni di cui 25 effettuate dall'economo

titolare Michele Antonello e 29 dal sostituto Germano Dal Farra per un totale di € 34.177,28.

I pagamenti effettuati consistono in 110 operazioni di cui 21 eseguiti dall'agente contabile titolare e 89 dal sostituto per un importo totale di € 34.177,28 da cui emerge la quadratura sostanziale del conto.

Non risultano pagamenti in sospeso alla chiusura dell'esercizio, né operazioni per cassa eccedenti il limite di euro 950,00.

Emerge, inoltre, che i fatti di gestione sono stati posti in essere ordinariamente in via alternativa dall'agente "principale" e dal sostituto/subagente che, infatti, non ha operato saltuariamente in sostituzione dell'agente contabile principale, bensì in via equivalente rispetto a quest'ultimo, circostanza avrebbe dovuto condurre alla compilazione di un autonomo documento di rendicontazione per ciascuna delle gestioni, anche al fine dell'esatta individuazione delle relative responsabilità. Tuttavia, il subagente, così come l'agente principale, ha sottoscritto il conto in ogni sua parte.

Ebbene, l'esame del conto di cui è causa e delle tipologie di spese sostenute evidenzia che l'utilizzazione dell'anticipazione è avvenuta in relazione alle esigenze di funzionamento (imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente, carta, cancelleria e stampati, carburanti, combustibili e lubrificanti, gas, altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi, manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico, di impianti e macchinari, di attrezzature, servizi di pulizia e lavanderia, spese postali, altri servizi ausiliari e diversi).

Il livello di specificità delle annotazioni contenute nel "conto analitico della

gestione", sostanzialmente equivalente ad un giornale di cassa, ha infatti consentito la verifica dell'ammissibilità della tipologia delle spese sostenute, tutte afferenti al funzionamento dell'ufficio e nei limiti posti dalla Delibera della Giunta Regionale di autorizzazione (che richiama l'elencazione di cui all'art. 23 della L.R. n. 6/1980, successivamente specificata dalla D.G.R. n. 2440 del 13/09/2002).

Ciò posto, il Collegio ritiene, pur con i rilievi esposti, che la gestione possa essere considerata sostanzialmente regolare, atteso il livello di analiticità dei documenti depositati (ed in particolare del "conto analitico della gestione") il quale ha consentito di avere contezza della gestione anche in relazione all'imputabilità dei singoli fatti gestori a ciascuno degli agenti operanti; la gestione del fondo economale è avvenuta, inoltre, in conformità alle modalità stabilite dall'ordinamento regionale.

In relazione alle spese prive dei caratteri di imprevidibilità, urgenza ed occasionalità che, sulla scorta di un consolidato ed unitario orientamento della giurisprudenza di questa Corte, devono necessariamente sorreggere il ricorso al fondo economale il Collegio, considerato che le stesse sono connotate anche da utilità per l'ente, ritiene che non siano ostative all'approvazione del conto.

3. Alla luce di quanto suesposto, in assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti possono essere ammessi a discarico.

4. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è luogo a provvedere sulle stesse.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.

32569 del registro di segreteria promosso nei confronti degli agenti contabili Michele Antonello e Germano Dal Farra in relazione al conto giudiziale n. 65379, depositato in data 2 aprile 2020, lo dichiara regolare e, per l'effetto, discarica gli agenti.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 12 novembre 2025.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22/01/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo